



## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |  |
|---|--|
| – Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente   |
| – Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| – Prof. Avv. Mauro Orlandi                      | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| – Prof. Avv. Nicola Rondinone                   | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| – Prof. Avv. Andrea Tina                        | Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore)              |

nella seduta del 8 gennaio 2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

In data 28 novembre 2011, il ricorrente si è avveduto della presenza di vari addebiti sulla sua carta di debito, da lui non autorizzati, nel periodo compreso tra il 30.10.2011 e il 17.11.2011, per un importo totale di € 1.210,00. Egli ha provveduto immediatamente a bloccare la carta (tramite numero verde) e, successivamente, ha presentato denuncia presso l'autorità competente (29.11.2011). In data 5 dicembre 2011, con raccomandata A/R, egli ha richiesto all'ufficio reclami dell'intermediario il rimborso degli addebiti. Egli precisa di aver sempre custodito con cura il suo codice P.I.N. e di non aver mai comunicato ad alcuno i dati relativi alla sicurezza della sua carta; afferma inoltre di non aver mai riprodotto tali dati per iscritto o su altro supporto durevole. L'ufficio ha riscontrato negativamente la richiesta, con lettera del 23 gennaio 2012 (cfr. allegato 4 al ricorso).

La resistente replica che la controversia riguarda cinque prelievi bancomat dichiarati fraudolenti e avvenuti - secondo il ricorrente - a causa di truffa per clonazione. Orbene, il ricorrente non ha offerto alcuna prova della asserita clonazione della sua carta di debito (vengono richiamate, a sostegno della tesi, una serie di decisioni dell'ABF in casi analoghi). Le clausole contrattuali disciplinano, tra l'altro (cfr. allegato 3 alle controdeduzioni, in particolare artt. 4 e 5), la custodia e gli obblighi in caso di smarrimento o sottrazione della carta e del P.I.N.

Con riferimento a tali obblighi, dagli atti risulta che il ricorrente abbia disposto il blocco della carta in data 29 novembre 2011 alle ore 00.43, un mese dopo il primo prelievo contestato avvenuto il 30.10.2011; fa inoltre presente che, nonostante il ragionevole lasso di tempo trascorso e il numero di operazioni ora contestate, nessuna segnalazione sia mai pervenuta alla filiale e ciò rende evidente una mancanza di controllo da parte del ricorrente sull'operatività posta in essere sul suo conto corrente. Per tutto il periodo di riferimento (dal 30 ottobre 2011 al 17 novembre 2011), il ricorrente conferma che la carta è sempre stata in suo possesso e correttamente utilizzata, attraverso prelievi bancomat e pagamenti POS (cfr. allegato 4 alle controdeduzioni).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La resistente segnala inoltre la presenza, nell'arco di tempo in cui si sono verificati gli addebiti "fraudolenti", di transazioni regolari, circostanza che "esclude l'eventualità di una "clonazione" della carta in parola, posto che ad oggi non si sono mai verificati casi di clonazione di carte con MICROCHIP".

Al fine di mantenere sempre aggiornato il livello di sicurezza delle operazioni eseguite tramite carte di debito, nel mese di ottobre 2010, l'intermediario ha avviato un programma di sostituzione delle carte sino ad allora dotate della tecnologia a banda magnetica, con nuove carte con microchip (tra cui quella del ricorrente), le quali garantiscono un elevato standard di sicurezza.

Ad avviso del resistente, dai documenti prodotti si evince come il ricorrente abbia omesso le dovute cautele nel custodire la carta di debito insieme al relativo codice segreto; donde l'imputazione in capo al medesimo.

Il ricorrente chiede il rimborso dell'importo di complessivi € 1.210,00. L'Intermediario si oppone alla domanda e chiede al Collegio di respingere il ricorso perché infondato.

### DIRITTO

Occorre notare come il ricorrente ponga a fondamento della propria domanda la clonazione della propria carta di credito; circostanza quest'ultima che configura il fatto costitutivo del diritto vantato. Considerato che ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vanta un diritto deve provarne i fatti posti a fondamento e, preso atto che, nella specie, il fatto costitutivo del diritto dedotto dal ricorrente è costituito esclusivamente dalla clonazione della propria carta di credito, la prova della clonazione costituisce elemento imprescindibile per accogliere o rigettare il ricorso.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha somministrato alcun elemento utile. Un'ipotetica clonazione sembra al contrario urtare contro due circostanze eloquenti: in primo luogo, la carta era dotata di microchip, sicché – com'è noto – appare tecnicamente e statisticamente remota e trascurabile la possibilità di una clonazione; in secondo luogo, l'estratto conto di seguito riportato (non contestato) lascia emergere il possesso continuato e l'uso regolare della carta da parte del ricorrente.

#### ESTRATTO CONTO

DATA	VALUTA	A VOSTRO DEBITO	A VOSTRO CREDITO
31/10/2011			7.913,91
02/11/2011	02/11/2011	202,50 -	
02/11/2011	30/10/2011	200,00 -	
02/11/2011	30/10/2011	2,00 -	
03/11/2011	03/11/2011	200,00 -	
07/11/2011	06/11/2011	250,00 -	
07/11/2011	08/11/2011	2,00 -	
10/11/2011	10/11/2011	657,89 -	
10/11/2011	10/11/2011	200,00 -	
15/11/2011	11/11/2011	250,00 -	
15/11/2011	11/11/2011	2,00 -	
21/11/2011	17/11/2011	250,00 -	
21/11/2011	17/11/2011	2,00 -	



Tale documento attesta un uso regolare della carta, mercé esecuzione di prelievi non contestati prima e dopo le operazioni disconosciute. Se ne induce che, durante il tempo preso in esame, la carta è rimasta in possesso del titolare, sicché qualsivoglia clonazione appare anche per questa via non plausibile (v., su questa linea, decisione n.3740 12 novembre 2012; pronuncia n. 4105 del 5 dicembre 2012; Collegio di Milano, decisione n. 959 del 2011; decisione n. 1114 del 2011; decisione n. 368 del 2012; Collegio di Napoli, decisione n. 255 del 2012).

**P. Q. M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO